

# *Circolare mensile Eutekne*

## **MAGGIO 2015: NOVITÀ**..... 2

---

1	Rideterminazione del costo fiscale dei terreni - Redazione della perizia e valore minimo di riferimento.....	2
2	Associazioni sportive dilettantistiche - Violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti - Sanzioni applicabili.....	3
3	Soggetti della Regione Emilia Romagna colpiti dagli eventi atmosferici di febbraio 2015 - Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali.....	4
4	Rimborsi IVA prioritari - Estensione agli esercenti attività di proiezione cinematografica.....	5
5	Dichiarazioni di intento presentate in Dogana - Presentazione per più operazioni.....	6
6	Contributi erogati dalle Amministrazioni Pubbliche - Trattamento ai fini IVA.....	6
7	Misure per evitare la doppia imposizione nei rapporti tra l'Italia e Taiwan.....	7
8	Premi di produttività e di risultato - Sgravi contributivi per le somme corrisposte nel 2014 - Provvedimento attuativo.....	8
9	Decadenza dall'agevolazione prima casa - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.....	10
10	Anagrafe dei rapporti finanziari - Comunicazione integrativa annuale - Modifiche.....	10
11	Somme dovute per l'inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24.....	11
12	Credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e degli operatori turistici - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	12
13	Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	13
14	Agevolazioni per la costituzione di cooperative di piccola e media dimensione - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	16
15	Credito d'imposta per la bonifica di siti inquinati di interesse nazionale - Modalità e termini di presentazione delle domande.....	18
16	Agevolazioni per il settore cinematografico - Sospensione.....	19

## **GIUGNO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI**..... 21

---

<b>1</b>	<p><b>RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI - REDAZIONE DELLA PERIZIA E VALORE MINIMO DI RIFERIMENTO</b></p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 27.5.2015 n. 53 è intervenuta sul regime di rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni (sia edificabili che con destinazione agricola), di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p>
<b>1.1</b>	<p><b>PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA IN DATA SUCCESSIVA ALL'ATTO DI COMPRAVENDITA</b></p> <p>In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate osserva che, ai fini della rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, la circostanza che la perizia di stima venga asseverata in data successiva all'atto di compravendita dell'immobile oggetto di rivalutazione non determina la decadenza dall'agevolazione.</p> <p>Secondo l'Agenzia, tuttavia, la perizia, ancorché non ancora asseverata, deve essere sempre redatta prima dell'atto.</p> <p>L'Agenzia si è quindi uniformata al consolidato orientamento della giurisprudenza e vengono considerate superate le precedenti indicazioni fornite in materia.</p>
<b>1.2</b>	<p><b>UTILIZZO DI UN VALORE INFERIORE A QUELLO RISULTANTE DALLA PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 7 co. 6 della L. 448/2001, il valore indicato in perizia ai fini della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni costituisce "valore normale minimo di riferimento" ai fini sia delle imposte sui redditi, sia delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.</p> <p>Qualora il venditore intenda discostarsi dal valore attribuito al terreno rivalutato, ad esempio perché il terreno ha subito un deprezzamento per cause naturali o per effetto dell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, ai fini delle imposte di trasferimento valgono le regole sulla determinazione della base imponibile dettate dalle singole leggi d'imposta e per il calcolo della plusvalenza deve essere assunto (quale valore iniziale di riferimento) il costo o il valore di acquisto del terreno, secondo gli ordinari criteri indicati dal TUIR.</p> <p>In buona sostanza, secondo l'Agenzia delle Entrate, il contribuente che indica nell'atto di compravendita un valore inferiore a quello rideterminato con la perizia giurata di stima, si espone a una rettifica da parte dell'ufficio anche con riferimento alla determinazione della plusvalenza tassabile, non potendo far valere gli effetti della rivalutazione del bene. Infatti, rileva l'Agenzia, solo attraverso una nuova minore rideterminazione del valore con apposita perizia è possibile discostarsi dal valore originariamente periziato (cfr. anche ris. 22.10.2010 n. 111 e circ. 15.2.2013 n. 1).</p> <p>L'Agenzia precisa però che è ammesso lo scostamento del valore riportato nell'atto di compravendita rispetto a quello periziato, ossia quello "minimo di riferimento" previsto dalla norma, se risulta "<i>poco significativo</i>", cioè se è di importo tale "<i>da doversi imputare a un mero errore più che alla volontà di conseguire un indebito vantaggio fiscale mediante una apprezzabile sottrazione a tassazione di base imponibile, ai fini dell'imposizione indiretta</i>".</p> <p>Allo stesso modo, pur avendo dichiarato in atto un corrispettivo anche sensibilmente inferiore a quello periziato, è possibile fare menzione nello stesso atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno.</p> <p>Nei predetti casi, per il calcolo della plusvalenza ai fini delle imposte dirette potrà farsi comunque riferimento al predetto valore rivalutato, che rileverà quale valore minimo di riferimento anche ai fini della determinazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.</p>

1.3	<p><b>CONTENZIOSI IN CORSO</b></p> <p>Alla luce dei chiarimenti forniti, l'Agenzia delle Entrate invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l'attività accertativa dell'ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, ad abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.</p>
2	<p><b>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E DEI VERSAMENTI - SANZIONI APPLICABILI</b></p> <p>La ris. Agenzia delle Entrate 6.5.2015 n. 45 ha chiarito le sanzioni applicabili in materia di violazione dell'obbligo di tracciabilità previsto in capo alle associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 della L. 13.5.99 n. 133.</p>
2.1	<p><b>EVOLUZIONE NORMATIVA</b></p> <p>L'art. 4 co. 3 del DM 26.11.99 n. 473, emanato in attuazione dell'originario art. 25 della L. 133/99, aveva stabilito che i pagamenti o i versamenti non inferiori a 100.000 lire (pari a 51,65 euro), effettuati con modalità diverse da quelle previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• concorrono in ogni caso a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante;</li> <li>• comportano la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla L. 16.12.91 n. 398, qualora l'associazione avesse optato per il relativo regime agevolato.</li> </ul> <p>Il suddetto art. 25 è stato però successivamente sostituito dall'art. 37 della L. 21.11.2000 n. 342, prevedendo una nuova disciplina degli effetti della violazione dell'obbligo di tracciabilità. In particolare, il nuovo art. 25 co. 5 della L. 133/99 dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1.000,00 euro (limite così elevato dalla L. 190/2014 a decorrere dall'1.1.2015, rispetto al precedente importo di 516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle Finanze;</li> <li>• l'inosservanza di tale prescrizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. 398/91 e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 2.065,00 euro.</li> </ul> <p>A seguito della nuova disciplina introdotta dalla L. 342/2000, il precedente DM 473/99 non è stato però espressamente abrogato, creando notevoli incertezze sulla sua applicabilità.</p>
2.2	<p><b>EFFETTI SANZIONATORI</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerata la nuova formulazione dell'art. 25 della L. 133/99 a seguito delle modifiche apportate dall'art. 37 della L. 342/2000, non risulta più applicabile il regime sanzionatorio recato dall'art. 4 co. 3 del DM 473/99. Pertanto, la violazione da parte di un'associazione sportiva dilettantistica dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti non comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel caso di pagamenti effettuati dall'associazione nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, il disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell'esenzione dall'IRPEF, fino all'importo di 7.500,00 euro, dei compensi corrisposti dall'associazione, prevista dall'art. 69 co. 2 del TUIR;</li> <li>• nel caso di somme percepite dall'associazione a titolo di sponsorizzazione, il disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante.</li> </ul> <p><b>Erogazioni liberali</b></p> <p>L'Agenzia ricorda tuttavia che, in caso di erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche, resta ferma la regola della necessaria tracciabilità del versamento, a prescindere dal suo importo, ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto.</p>

2.3	<p><b>CONTENZIOSI IN CORSO</b></p> <p>Alla luce dei chiarimenti forniti, l’Agenzia delle Entrate invita le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività accertativa dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, ad abbandonare la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.</p>
3	<p><b>SOGGETTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA COLPITI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DI FEBBRAIO 2015 - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI</b></p>
	<p>In considerazione delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna nei giorni dal 4 al 7.2.2015, con il DM 8.5.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.5.2015 n. 111) sono stati sospesi i termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari (es. presentazione delle dichiarazioni), inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);</li> <li>• scadenti nel periodo dal 4.2.2015 al 30.9.2015.</li> </ul>
3.1	<p><b>TERRITORI INTERESSATI</b></p> <p>La sospensione in esame riguarda un totale di 36 Comuni, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 nella Provincia di Ferrara;</li> <li>• 15 nella Provincia di Forlì-Cesena;</li> <li>• 11 nella Provincia di Ravenna;</li> <li>• 7 nella Provincia di Rimini.</li> </ul> <p>L’elenco dei Comuni, delle frazioni e delle località interessate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è riportato in allegato al DM 8.5.2015 in esame;</li> <li>• potrà essere oggetto di successive modifiche.</li> </ul>
3.2	<p><b>SOGGETTI INTERESSATI</b></p> <p>La suddetta sospensione si applica nei confronti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che, nei giorni dal 4 al 7.2.2015, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni, ovvero nelle frazioni, colpiti dai predetti eventi;</li> <li>• dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni.</li> </ul> <p><b>Richiesta del contribuente</b></p> <p>La sospensione è comunque subordinata alla richiesta del contribuente, contenente la dichiarazione, certificata dall’autorità comunale, della inagibilità, anche temporanea, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dell’impresa.</p> <p>L’autorità comunale ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.</p>
3.3	<p><b>VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI</b></p> <p>Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p>
3.4	<p><b>ESCLUSIONE DELLE RITENUTE</b></p> <p>La sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.</p> <p>In caso di impossibilità dei sostituti d’imposta ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, relativo alla non punibilità per forza maggiore.</p>
3.5	<p><b>EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI</b></p> <p>Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 16.10.2015.</p>

<b>4</b>	<b>RIMBORSI IVA PRIORITARI - ESTENSIONE AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA</b>
	<p>Con il DM 27.4.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 28.5.2015 n. 122, è stato esteso l'ambito soggettivo dei destinatari dei rimborsi IVA eseguiti in via prioritaria, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza, di cui all'art. 38-<i>bis</i> co. 10 del DPR 633/72.</p> <p>In particolare, l'estensione riguarda i titolari di codice attività ATECO 2007 "59.14.00" (attività di proiezione cinematografica).</p>
<b>4.1</b>	<p><b>AMBITO SOGGETTIVO</b></p> <p>L'art. 38-<i>bis</i> co. 10 del DPR 633/72 prevede che l'individuazione dei soggetti passivi IVA per i quali i rimborsi dell'imposta sono eseguiti in via prioritaria debba avvenire, anche progressivamente, per mezzo di decreti emanati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, in ragione del tipo di attività esercitata e del tipo di operazioni effettuate.</p> <p>Le categorie di soggetti finora individuate sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i subappaltatori edili di cui all'art. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72, ai sensi del DM 22.3.2007;</li> <li>• i soggetti che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice ATECO 2007 "38.32.1"), ai sensi del DM 25.5.2007;</li> <li>• i produttori di zinco, piombo e stagno e semilavorati (codice ATECO 2007 "24.43.0"), ai sensi del DM 18.7.2007;</li> <li>• i produttori di alluminio e semilavorati (codice ATECO 2007 "24.42.0"), ai sensi del DM 21.12.2007;</li> <li>• i soggetti che effettuano fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi (codice ATECO 2007 "30.30.09"), ai sensi del DM 10.7.2014;</li> <li>• i soggetti passivi IVA che hanno effettuato operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello "<i>split payment</i>", ai sensi del DM 23.1.2015.</li> </ul> <p>A tali soggetti si aggiunge ora l'ulteriore categoria degli esercenti attività di proiezione cinematografica, di cui al suddetto DM 27.4.2015.</p>
<b>4.2</b>	<p><b>CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Per l'ottenimento del rimborso in via prioritaria, devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 del DM 22.3.2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esercizio dell'attività da almeno 3 anni;</li> <li>• istanza di rimborso di ammontare pari o superiore a 3.000,00 euro (per i rimborsi trimestrali), ovvero di ammontare pari o superiore a 10.000,00 euro (per i rimborsi annuali);</li> <li>• eccedenza IVA detraibile di importo pari o superiore al 10% dell'imposta versata in relazione agli acquisti e alle importazioni effettuati nel periodo.</li> </ul> <p>Il possesso di tali condizioni è attestato dalla compilazione del quadro VX o RX della dichiarazione annuale IVA ovvero del quadro TD del modello TR (per i rimborsi trimestrali).</p> <p>Si ricorda che il DM 20.2.2015, modificando l'art. 8 del citato DM 23.1.2015, ha esonerato dal rispetto delle suddette condizioni i soggetti che effettuano operazioni con il meccanismo dello "<i>split payment</i>".</p>
<b>4.3</b>	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>Per i soggetti che esercitano attività di proiezione cinematografica l'erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria si applica a partire dalla richiesta relativa al secondo trimestre 2015, da effettuarsi entro il 31.7.2015 mediante la presentazione del modello TR.</p>

<b>5</b>	<b>DICHIARAZIONI DI INTENTO PRESENTATE IN DOGANA - PRESENTAZIONE PER PIÙ OPERAZIONI</b>
	<p>L'Agenzia delle Dogane, con la nota 20.5.2015 n. 58510, ha comunicato che, a decorrere dal 25.5.2015, per gli esportatori abituali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è più richiesta la presentazione della copia cartacea della dichiarazione di intento in Dogana (e della relativa ricevuta di presentazione);</li> <li>• è possibile utilizzare la dichiarazione di intento per più operazioni doganali, nel limite del <i>plafond</i> disponibile, compilando il campo 2 della dichiarazione (come previsto per la generalità degli acquisti di beni e servizi).</li> </ul>
<b>5.1</b>	<b>COMUNICAZIONE TELEMATICA DEL PLAFOND</b>
	<p>Non essendo più richiesta la dichiarazione di intento cartacea, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di importazione, l'operatore comunica l'importo del <i>plafond</i> che intende utilizzare per la specifica importazione.</p> <p>Il sistema AIDA dell'Agenzia delle Dogane (messo in comunicazione con la banca dati delle dichiarazioni di intento dell'Agenzia delle Entrate), in fase di acquisizione della dichiarazione di importazione, controlla l'esistenza e la validità della dichiarazione di intento e la capienza del <i>plafond</i> IVA. All'atto dello svincolo della dichiarazione di importazione, provvede a comunicare al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate l'importo del <i>plafond</i> effettivamente utilizzato.</p>
<b>5.2</b>	<b>UNICA DICHIARAZIONE DI INTENTO PER DIVERSE OPERAZIONI DOGANALI</b>
	<p>L'Agenzia delle Dogane, con la nota 20.5.2015 n. 58510, si conforma quindi al contenuto della ris. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 38, mediante la quale si è resa possibile la presentazione in Dogana di un'unica dichiarazione di intento a fronte di molteplici operazioni doganali, fino a concorrenza del <i>plafond</i> IVA annuale utilizzabile.</p> <p>Viene, così, superato l'orientamento di cui alla R.M. 27.7.85 n. 355235, in base alla quale potevano essere presentate dichiarazioni di intento riferite ad una sola operazione di importazione.</p> <p>In questo modo, anche per le importazioni (come già per gli acquisti di beni e servizi da soggetti nazionali), l'operatore può compilare tanto il campo 1 quanto il campo 2 della dichiarazione di intento, inserendo in quest'ultimo la quota del <i>plafond</i> IVA che presume di utilizzare, tenendo conto, prudenzialmente per eccesso, di tutti gli elementi che concorrono al calcolo dell'imponibile IVA.</p>
<b>6</b>	<b>CONTRIBUTI EROGATI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - TRATTAMENTO AI FINI IVA</b>
	<p>Con la circ. 11.5.2015 n. 20, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla disciplina IVA applicabile ai contributi erogati da parte di Pubbliche Amministrazioni nei confronti di enti che svolgono attività di formazione professionale e sostegno all'impiego.</p> <p>Per individuare il corretto trattamento ai fini IVA di tali sovvenzioni occorre innanzitutto qualificare il rapporto che intercorre fra l'ente erogante e l'ente beneficiario, così come già espresso nella circ. Agenzia delle Entrate 21.11.2013 n. 34.</p> <p>A seconda che, fra le prestazioni dei due soggetti, sussista o meno un nesso sinallagmatico, l'erogazione di denaro potrà essere considerata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• corrispettivo (rilevante ai fini IVA);</li> <li>• ovvero mera movimentazione di denaro (esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA ex art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72).</li> </ul>
<b>6.1</b>	<b>CRITERI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE EROGAZIONI</b>
	<p>L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il criterio fondamentale per qualificare l'erogazione come contributo o come corrispettivo va ricercato nella disposizione di legge che disciplina l'erogazione di denaro da parte di una Pubblica Amministrazione.</p>

segue	<p>In particolare, se le somme vengono erogate in base alle disposizioni di cui all'art. 12 della L. 241/90, al fine di finanziare attività di interesse collettivo, esse sono considerate cessione di denaro ai sensi dell'art. 2 co. 3 lett. a) del DPR 633/72, e sono perciò escluse dal campo di applicazione dell'IVA.</p> <p>Diversamente, nel caso in cui le somme siano erogate nell'ambito di uno schema negoziale riconducibile al Codice dei contratti pubblici (DLgs. 163/2006), esse assumono natura di corrispettivo e sono rilevanti ai fini IVA.</p> <p>In assenza di un riferimento normativo, si dovrà procedere ad un'analisi caso per caso, facendo ricorso ad alcuni criteri "sussidiari", forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 21.11.2013 n. 34 (per esempio, la circostanza che l'ente erogante acquisisca i risultati dell'attività finanziata, o che abbia previsto, nella convenzione, il risarcimento del danno in caso di inadempimento, induce a ritenere che l'erogazione di denaro abbia natura di corrispettivo di una prestazione di servizi).</p>
6.2	<p><b>DETRAZIONE IVA IN PRESENZA DI CONTRIBUTI PUBBLICI</b></p> <p>La natura contributiva dell'erogazione di denaro, effettuata o ricevuta, non rileva ai fini dell'esercizio della detrazione dell'imposta. Ciò che rileva, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, è il regime impositivo applicabile alle operazioni attive effettuate dal soggetto.</p> <p>Infatti, l'ente beneficiario del contributo a fondo perduto che acquista beni e servizi con le somme ricevute, e li impiega per effettuare "a valle" operazioni soggette ad IVA, può esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta secondo le disposizioni generali di cui agli artt. 19 ss. del DPR 633/72.</p> <p>Viceversa, qualora i contributi siano utilizzati dall'ente di formazione per realizzare esclusivamente operazioni "attive" estranee al campo di applicazione dell'IVA, non sarà possibile l'esercizio della detrazione.</p>
7	<p><b>MISURE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE NEI RAPPORTI TRA L'ITALIA E TAIWAN</b></p>
	<p>La L. 7.5.2015 n. 62 prevede misure per evitare le doppie imposizioni in relazione ai rapporti con Taiwan.</p> <p>L'adozione di un "accordo" <i>ad hoc</i> deriva dal fatto che non si applicano ai rapporti con Taiwan le disposizioni della Convenzione Italia - Cina, approvata con la L. 31.10.89 n. 376.</p> <p>Diversamente dalle Convenzioni "vere e proprie", la L. 62/2015 non ratifica un accordo preso con Taiwan, in quanto si tratta di un territorio la cui indipendenza non è riconosciuta dall'Italia (e considerato dalla Cina quale parte integrante del proprio territorio); ciò nonostante, la materiale entrata in vigore delle norme in commento risulta comunque subordinata all'adozione, da parte di Taiwan, di misure equivalenti e alla comunicazione reciproca delle stesse tra gli uffici di rappresentanza economica di Italia e Taiwan.</p>
7.1	<p><b>CONFORMITÀ DELLE MISURE AL MODELLO OCSE DI CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI</b></p> <p>Le misure contenute nella L. 7.5.2015 n. 62 sono conformi al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni. Esse riguardano, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i criteri di individuazione della residenza fiscale (basati sulla presenza in uno dei due Stati di un'abitazione permanente e, in subordine, del centro degli interessi vitali);</li> <li>• i criteri di individuazione della stabile organizzazione (con l'eccezione dei cantieri, considerati S.O. se di durata superiore a 6 mesi, anziché a 12 mesi);</li> <li>• la tassazione ridotta sui dividendi e sugli interessi (stabilita in entrambi i casi nella misura del 10%);</li> <li>• i criteri di territorialità dei redditi immobiliari (per i quali è prevista la tassazione concorrente di entrambi gli Stati);</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i criteri di territorialità dei redditi derivanti dalla navigazione marittima e aerea (per i quali è prevista la tassazione esclusiva nello Stato dove si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa).</li> </ul> <p><b>Scambio di informazioni ai fini fiscali</b></p> <p>Anche la clausola relativa allo scambio di informazioni è conforme all'art. 26 del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni; lo Stato a cui è rivolta la richiesta non può, quindi, rifiutarsi di darvi corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• né adducendo la circostanza per cui non vi è un interesse proprio a fornire le informazioni (ad esempio, in quanto i redditi sono tassati solo nello Stato di residenza del percipiente);</li> <li>• né opponendo il segreto bancario (le informazioni, infatti, devono essere fornite anche se sono detenute da banche, società finanziarie o società fiduciarie).</li> </ul>
7.2	<p><b>CLAUSOLA GENERALE ANTI ABUSO</b></p> <p>Il nuovo "accordo" contiene una clausola generale anti abuso, che nega i benefici connessi ad esenzioni o riduzioni d'imposta nel momento in cui la localizzazione di strutture nell'altro Stato ha quale scopo esclusivo e principale quello di ottenere benefici fiscali altrimenti non previsti.</p>
7.3	<p><b>ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>Le disposizioni della L. 7.5.2015 n. 62 esplicano efficacia dalla data in cui l'ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale in Taiwan e l'ufficio di rappresentanza di Taiwan in Italia si comunicheranno l'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne che regolano il contrasto alla doppia imposizione (per l'Italia, la stessa L. 62/2015).</p> <p>Una volta che ciò avvenga, i benefici riguarderanno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sui pagamenti effettuati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene tale comunicazione (quindi, le ritenute prelevate sui pagamenti effettuati dall'1.1.2016, se la comunicazione avverrà nel 2015);</li> <li>• le altre imposte sui redditi relative ai periodi che iniziano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avviene la comunicazione (quindi, le imposte relative al periodo d'imposta 2016, alla condizione che la comunicazione avvenga nel 2015).</li> </ul>
8	<p><b>PREMI DI PRODUTTIVITÀ E DI RISULTATO - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE SOMME CORRISPOSTE NEL 2014 - PROVVEDIMENTO ATTUATIVO</b></p> <p>Con il DM 8.4.2015 (pubblicato sulla G.U. 29.5.2015 n. 123) è stato emanato il provvedimento attuativo relativo allo sgravio contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per la retribuzione collegata ad incrementi di produttività, prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in relazione ai dipendenti privati;</li> <li>• con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2014.</li> </ul>
8.1	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>L'agevolazione in esame si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio; per i lavoratori somministrati, si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce;</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a condizione che le suddette erogazioni siano previste da contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la competente Direzione territoriale del Lavoro; qualora il deposito di tali contratti non sia già avvenuto, deve essere effettuato entro il 29.6.2015;</li> <li>• nel limite dell'1,60% (invece del 2,25% degli scorsi anni) della retribuzione contrattuale percepita;</li> <li>• a condizione che non risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali;</li> <li>• a condizione che i datori di lavoro siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).</li> </ul>
8.2	<p><b>AMMONTARE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO</b></p> <p>Lo sgravio contributivo è stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura di 25 punti percentuali, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro;</li> <li>• in relazione all'intero ammontare della contribuzione a carico dei lavoratori.</li> </ul>
8.3	<p><b>PRESENTAZIONE DI UN'APPOSITA DOMANDA TELEMATICA ALL'INPS</b></p> <p>Ai fini della fruizione dell'agevolazione, i datori di lavoro devono presentare all'INPS un'apposita domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari abilitati (es. consulenti del lavoro);</li> <li>• secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall'INPS;</li> <li>• anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.</li> </ul> <p>La domanda deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi dell'azienda;</li> <li>• la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;</li> <li>• la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del Lavoro;</li> <li>• l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;</li> <li>• ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall'Istituto di Previdenza.</li> </ul> <p>L'INPS attribuisce a ciascuna domanda di ammissione un numero di protocollo informatico.</p>
8.4	<p><b>CRITERI DI CONCESSIONE DELLO SGRAVIO</b></p> <p>Per lo sgravio in esame è previsto uno stanziamento di 391 milioni di euro (rispetto ai 607 milioni di euro dello scorso anno).</p> <p>Tali risorse sono ripartite nella misura del 62,50% per la contrattazione aziendale e del 37,50% per la contrattazione territoriale.</p> <p>In caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione, la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.</p> <p>Al fine di rispettare il previsto limite di spesa di 391 milioni di euro, l'INPS provvede, in relazione alle domande ammesse all'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo;</li> <li>• a darne tempestiva comunicazione ai richiedenti.</li> </ul>
8.5	<p><b>SANZIONI</b></p> <p>I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dello sgravio contributivo in esame sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.</p>

<b>9</b>	<b>DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>
	Nella ris. 11.5.2015 n. 49, l'Agenzia delle Entrate esamina la decadenza dall'agevolazione prima casa, in caso di rivendita dell'immobile agevolato entro 5 anni dall'acquisto, con particolare riferimento alla possibilità di evitare la decadenza mediante il riacquisto, a titolo gratuito, di un altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione principale, entro un anno dalla rivendita.
<b>9.1</b>	<b>DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE IN CASO DI RIVENDITA ENTRO 5 ANNI</b>
	Si ricorda che la nota <i>II-bis</i> all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, dispone la decadenza dall'agevolazione prima casa goduta in relazione ad un determinato acquisto immobiliare, ove, entro cinque anni dall'acquisto, l'acquirente trasferisca l'immobile agevolato. Tuttavia, la decadenza non si verifica se, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, il contribuente " <i>proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale</i> ".
<b>9.2</b>	<b>RIACQUISTO A TITOLO GRATUITO</b>
	Rivedendo il proprio precedente orientamento (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 3.4.2008 n. 125 e circ. Agenzia delle Entrate 29.5.2013 n. 18), nella ris. 11.5.2015 n. 49, l'Amministrazione finanziaria afferma che anche il riacquisto a titolo gratuito fa evitare la decadenza, se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• avviene entro un anno dall'alienazione infraquinquennale;</li> <li>• ha ad oggetto un immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione principale.</li> </ul> <p>L'Agenzia delle Entrate si adegua quindi all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. Infatti, secondo la Corte di Cassazione (cfr. sentenza 16077/2013, ordinanza 17151/2013 e sentenza 5689/2014), il dato letterale della norma e la <i>ratio</i> normativa inducono a non ritenere che solo un acquisto a titolo oneroso possa impedire la decadenza (come, invece, era stato affermato nelle precedenti ris. 125/2008 e circ. 18/2013).</p> <p>In particolare, come rilevato dalla Corte di Cassazione, la norma agevolativa richiede, al fine di inibire la decadenza dal beneficio, che, entro un anno dalla rivendita dell'immobile agevolato, il contribuente "<i>proceda all'acquisto</i>" di un immobile da adibire ad abitazione principale. La lettera normativa, pertanto, non fornisce alcuna indicazione idonea ad escludere gli acquisti gratuiti, sicché anche l'acquisto per donazione o per altra liberalità di un immobile abitativo da adibire a dimora abituale è idoneo a consentire la conservazione dell'agevolazione nonostante la vendita infraquinquennale dell'immobile agevolato.</p>
<b>10</b>	<b>ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI - COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ANNUALE - MODIFICHE</b>
	Il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2015 n. 73782 ha apportato modifiche alla comunicazione integrativa annuale all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono state implementate le informazioni da comunicare;</li> <li>• è stata rinviata la scadenza per la trasmissione della comunicazione relativa al 2014.</li> </ul>
<b>10.1</b>	<b>INDICAZIONE DELLE GIACENZE MEDIE</b>
	In attuazione dell'art. 1 co. 314 della L. 190/2014, è stato ampliato, a decorrere dal 2014, l'ambito oggettivo della comunicazione integrativa annuale, includendo, tra i dati da comunicare, anche la giacenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali. <p>Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Per calcolare la giacenza media annua si divide la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo.</p> <p>Per giacenze giornaliere, infine, si intendono i saldi giornalieri per valuta.</p>

10.2	<p><b>PROROGA DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AL 2014</b></p> <p>Per tutti gli operatori finanziari, il provvedimento in esame proroga al 30.6.2015 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione integrativa annuale relativa al 2014 (la precedente scadenza era fissata al 29.5.2015).</p>
11	<p><b>SOMME DOVUTE PER L'INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA CATASTALE - VERSAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24</b></p>
	<p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 23.3.2015 n. 41186, l'utilizzo del modello F24 è stato esteso ai versamenti dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale.</p>
11.1	<p><b>DECORRENZA</b></p> <p>Le nuove modalità di versamento mediante il modello F24 si applicano in relazione alle somme dovute per avvisi di accertamento prodotti successivamente all'1.6.2015.</p>
11.2	<p><b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>Le nuove modalità di pagamento mediante il modello F24 si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai tributi speciali catastali;</li> <li>• agli interessi sui tributi speciali catastali;</li> <li>• alle sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale;</li> <li>• all'imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali;</li> <li>• al recupero spese per volture;</li> <li>• alle spese di notifica di atti catastali;</li> <li>• agli oneri accessori per operazioni catastali;</li> <li>• alle altre spese per operazioni catastali.</li> </ul> <p>Resta esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle predette somme.</p> <p><b>Attribuzione d'ufficio della rendita presunta</b></p> <p>Per il pagamento delle somme correlate al procedimento di attribuzione d'ufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, ai sensi dell'art. 19 co. 10 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122, restano ferme le disposizioni contenute nel provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2012.</p>
11.3	<p><b>CODICI TRIBUTO</b></p> <p>Con la ris. Agenzia delle Entrate 13.5.2015 n. 50 sono stati istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare per i versamenti in esame, mediante il modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "T009", denominato "<i>Tributi speciali catastali - Accertamento catastale</i>";</li> <li>• "T010", denominato "<i>Sanzioni per mancati adempimenti catastali - Accertamento catastale</i>";</li> <li>• "T011", denominato "<i>Interessi sui tributi speciali catastali - Accertamento catastale</i>";</li> <li>• "T012", denominato "<i>Imposta di bollo - Accertamento catastale</i>";</li> <li>• "T013", denominato "<i>Recupero spese per volture - Accertamento catastale</i>";</li> <li>• "T014", denominato "<i>Oneri accessori per operazioni catastali - Accertamento catastale</i>";</li> <li>• "T015", denominato "<i>Altre spese per operazioni catastali - Accertamento catastale</i>".</li> </ul> <p>Per le spese di notifica degli atti emessi dagli uffici, si continua ad utilizzare il codice tributo "806T".</p>
11.4	<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";</li> <li>• negli appositi campi devono essere riportati il codice atto e l'anno di riferimento, nel formato "AAAA", riportati nell'atto emesso dall'ufficio.</li> </ul>

<b>12</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI OPERATORI TURISTICI - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>
	<p>Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (MiBACT) ha reso noti, sul proprio sito Internet, i termini e le modalità di presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive, delle agenzie viaggio e dei <i>tour operator</i>, introdotto dall'art. 9 del DL 31.5.2014 n. 83 (conv. L. 29.7.2014 n. 106) e disciplinato dal DM 12.2.2015 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 23.3.2015 n. 68).</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare mensile n. 3 di marzo 2015.</p>
<b>12.1</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>L'agevolazione è riconosciuta agli esercizi ricettivi singoli o aggregati, con servizi extra-ricettivi o ancillari che svolgano, in via non occasionale, le attività di cui alla divisione 55 (alloggio) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.</p> <p><b>Agenzie di viaggi e tour operator</b></p> <p>L'agevolazione spetta anche alle agenzie di viaggi e ai <i>tour operator</i> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• applicano lo studio di settore approvato con il DM 28.12.2012;</li> <li>• risultino appartenenti al <i>cluster</i> 10 (Agenzie intermedie specializzate in turismo <i>incoming</i>), o al <i>cluster</i> 11 (Agenzie specializzate in turismo <i>incoming</i>), di cui all'allegato 15 del suddetto DM.</li> </ul>
<b>12.2</b>	<p><b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b></p> <p>La documentazione da presentare per accedere all'agevolazione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• istanza di accesso all'agevolazione;</li> <li>• attestazione di effettivo sostenimento delle spese.</li> </ul> <p>Sul sito Internet del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo è disponibile un <i>fac simile</i> dei suddetti documenti.</p>
<b>12.3</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>L'istanza per accedere all'agevolazione relativa ai costi 2014 deve essere presentata, unitamente all'attestazione di effettività delle spese sostenute, in forma telematica tramite il Portale dei Procedimenti (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>).</p> <p>La procedura di accesso all'agevolazione si distingue in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una fase di preparazione, in cui si procede alla registrazione al portale e alla compilazione dell'istanza;</li> <li>• una fase di presentazione vera e propria delle domande.</li> </ul> <p><b>Fase di registrazione</b></p> <p>Dalle ore 10.00 del 22.6.2015 e fino alle ore 12.00 del 24.7.2015, il legale rappresentante dell'impresa può registrarsi sul Portale dei Procedimenti.</p> <p>In particolare, in fase di registrazione il legale rappresentante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riceverà dal medesimo portale i codici di accesso per entrare e poter raggiungere il menu principale per attivare una pratica relativa al "<i>tax credit</i> digitalizzazione";</li> <li>• potrà compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute, scaricare in formato pdf non modificabile l'istanza e l'attestazione di effettività delle spese, firmare digitalmente l'istanza e ottenere dal soggetto autorizzato la sottoscrizione mediante firma digitale dell'attestazione di effettività delle spese sostenute;</li> <li>• potrà quindi procedere al caricamento nel Portale dei Procedimenti dell'istanza e dell'attestazione di effettività delle spese sostenute, rispettivamente firmate digitalmente dal rappresentante legale e dal soggetto autorizzato ad attestare le spese.</li> </ul>

segue	<p><b>Fase di presentazione delle domande</b></p> <p>Dalle ore 10.00 del 13.7.2015 e fino alle ore 12.00 del 24.7.2015 si procede invece all'invio telematico della domanda, corredata dall'attestazione di effettività delle spese sostenute.</p> <p>Nello specifico, il legale rappresentante che ha già caricato nel Portale dei Procedimenti l'istanza e l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute, firmate digitalmente nei modi sopra esposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entra nel Portale dei Procedimenti con il proprio codice d'accesso e accede al menu principale;</li> <li>• sceglie dal <i>box</i> dedicato il procedimento;</li> <li>• utilizza l'apposito pulsante "Invia la richiesta";</li> <li>• ottiene una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di acquisizione dei documenti, valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza.</li> </ul>
12.4	<p><b>CONCESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Dal 25.7.2015 al 24.9.2015, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo verifica gli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze ricevute.</p> <p>Il 25.9.2015 il Ministero provvede alla pubblicazione sul proprio sito Internet dell'elenco delle istanze ammesse, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.</p>
12.5	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è ripartito in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p>I modelli F24 devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;</li> <li>• secondo le modalità e i termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia.</li> </ul> <p>L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.</p> <p>Ai fini del controllo, il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.</p>
13	<p><b>AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO DIGITALE E DELLA MANIFATTURA SOSTENIBILE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
	<p>Con il DM 11.5.2015, pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile, istituite dall'art. 1 co. 56 e 57 della L. 27.12.2013 n. 147 (come modificato dalla L. 23.12.2014 n. 190) e disciplinate dal DM 17.2.2015.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare mensile n. 4 di aprile 2015.</p>
13.1	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Possono accedere alle agevolazioni in commento le imprese formalmente riunite, in numero almeno pari a 15, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• associazione temporanea di imprese (ATI);</li> <li>• ovvero, raggruppamento temporaneo di imprese (RTI);</li> <li>• ovvero, in rete di imprese.</li> </ul>

13.2	<p><b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b></p> <p>La documentazione da presentare per accedere all'agevolazione è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• domanda di agevolazione, debitamente firmata digitalmente e redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 del DM 11.5.2015;</li> <li>• copia dell'atto costitutivo ovvero dello statuto ovvero dell'accordo di collaborazione, stipulato anche mediante scrittura privata, recante gli elementi di cui all'art. 4 co. 2 del DM 17.2.2015, con particolare riferimento alla collaborazione effettiva attivata per la realizzazione del programma, alla suddivisione delle competenze tra le imprese partecipanti e all'individuazione del soggetto titolato ad intrattenere rapporti con il Ministero dello Sviluppo economico;</li> <li>• relazione tecnica del programma, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 del DM 11.5.2015;</li> <li>• piano dei costi, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 3 del DM 11.5.2015;</li> <li>• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debitamente firmata digitalmente, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità, da predisporre per ogni impresa costituente il soggetto proponente, secondo lo schema di cui all'Allegato 4 del DM 11.5.2015;</li> <li>• copia degli accordi di collaborazione, debitamente sottoscritti tra le parti;</li> <li>• eventuale altra documentazione utile ai fini della valutazione del programma, quali preventivi di spesa, <i>curricula</i> delle figure professionali impegnate nella organizzazione e realizzazione delle attività del programma, ivi compresi i consulenti già individuati, nonché, qualora previsto, documentazione attestante lo stato degli <i>iter</i> autorizzativi connessi alla realizzazione del programma e la concessione di finanziamenti bancari.</li> </ul> <p>La mancata o incompleta presentazione della suddetta documentazione è causa di inammissibilità della domanda e non può essere oggetto di alcun tipo di integrazione.</p>
13.3	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>I soggetti interessati devono presentare la documentazione necessaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dalle ore 10.00 dell'1.7.2015 e fino alle ore 12.00 del 25.9.2015;</li> <li>• mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) <a href="mailto:dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it">dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it</a>.</li> </ul> <p>Le domande pervenute al di fuori dei suddetti termini, ovvero con modalità di trasmissione differenti dall'invio tramite PEC, non sono prese in considerazione e non sono ammesse alla fase istruttoria di valutazione.</p>
13.4	<p><b>ATTIVITÀ ISTRUTTORIA</b></p> <p>Entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, il Ministero dello Sviluppo economico procede alla pubblicazione sul proprio sito Internet della graduatoria delle domande.</p> <p>La graduatoria è formata in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio "articolazione e solidità patrimoniale del soggetto proponente".</p> <p>Le domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nella predetta graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.</p> <p>In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.</p> <p>L'attività istruttoria è svolta dal Ministero dello Sviluppo economico ed è articolata nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;</li> <li>• valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 8 co. 10 del DM 17.2.2015 e verifica dell'ammissibilità delle spese.</li> </ul>

<i>segue</i>	<p>Il Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di esito negativo dell'attività istruttoria, comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda;</li> <li>• in caso di esito positivo, trasmette al soggetto proponente la comunicazione di agevolabilità.</li> </ul>
<b>13.5</b>	<p><b>ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMUNICAZIONE DI AGEVOLABILITÀ</b></p> <p>Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di agevolabilità, pena la decadenza della domanda di agevolazione, il soggetto proponente trasmette tramite PEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• istanza di conferma della domanda, firmata digitalmente e redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 6 del DM 11.5.2015;</li> <li>• copia dell'atto costitutivo ovvero dello statuto del beneficiario, se non già presentata in sede di domanda;</li> <li>• documentazione atta a dimostrare l'avvenuto apporto ovvero versamento delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile;</li> <li>• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente, per la concessione di aiuti "<i>de minimis</i>", redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 7 del DM 11.5.2015;</li> <li>• dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;</li> <li>• informazioni necessarie per l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), predisposte secondo lo schema di cui all'Allegato 8 del DM 11.5.2015.</li> </ul>
<b>13.6</b>	<p><b>CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico, verificata la completezza e correttezza della suddetta documentazione, nonché l'assenza di cause di rigetto, procede all'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e al suo invio al beneficiario tramite PEC.</p> <p>Il beneficiario è tenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla sottoscrizione del provvedimento di concessione;</li> <li>• al rinvio dello stesso al Ministero, entro i termini indicati nel suddetto provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.</li> </ul>
<b>13.7</b>	<p><b>EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>L'agevolazione è erogata dal Ministero dello Sviluppo economico sulla base delle richieste avanzate dal beneficiario a fronte di titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma agevolato e di importo almeno pari al 25% dell'importo del programma ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere di importo inferiore.</p> <p>La prima richiesta di erogazione può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di restituzione al Ministero del decreto di concessione sottoscritto per accettazione; l'ultima richiesta di erogazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di completamento del programma.</p> <p><b>Scelta della modalità di erogazione</b></p> <p>Il beneficiario può optare per una delle seguenti modalità di erogazione delle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, previa estensione dell'applicabilità della convenzione stipulata con l'ABI;</li> <li>• erogazione sulla base di fatture di acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di una prima quota a titolo di anticipazione.</li> </ul>

segue	<p>La scelta della modalità di erogazione adottata è effettuata tramite apposita comunicazione al Ministero, da trasmettere contestualmente alla prima richiesta di erogazione delle agevolazioni.</p> <p>Tale modalità di erogazione non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma, fatte salve le variazioni intervenute antecedentemente alla movimentazione del conto oggetto della suddetta comunicazione.</p> <p>Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico saranno specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità di presentazione delle richieste di erogazione;</li> <li>• la documentazione da accludere alle stesse;</li> <li>• le verifiche effettuate dal Ministero;</li> <li>• le variazioni al programma ammesso alle agevolazioni;</li> <li>• la documentazione da produrre a seguito del completamento del programma agevolato e finalizzata ad attestarne la corretta realizzazione;</li> <li>• il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di domanda ovvero le modifiche intervenute.</li> </ul>
<b>14</b>	<b>AGEVOLAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>
	<p>Con il DM 16.4.2015, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 21.5.2015 n. 116, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato, di cui al DM 4.12.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 3.1.2015 n. 2), per la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare mensile n. 1 di gennaio 2015.</p>
<b>14.1</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;</li> <li>• che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.</li> </ul>
<b>14.2</b>	<p><b>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</b></p> <p>Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie, le società cooperative sono tenute a presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'Allegato 1 del DM 16.4.2015;</li> <li>• piano di investimento, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'Allegato 2 del DM 16.4.2015;</li> <li>• nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a 150.000,00 euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del DLgs. 6.9.2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni.</li> </ul>
<b>14.3</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione sopra illustrata devono essere presentate alle previste società finanziarie, partecipate dal Ministero dello Sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal 20.7.2015 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in <i>G.U.</i> del DM 16.4.2015);</li> <li>• esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC);</li> <li>• ai seguenti indirizzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa: cfi@pec.it;</li> <li>– SOFICOOP sc: soficoop@pec.soficoop.it.</li> </ul> </li> </ul>

segue	<p>Le società cooperative hanno diritto alle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie;</li> <li>• nel rispetto delle condizioni di destinazione previste;</li> <li>• tenendo conto della riserva prevista in favore delle società cooperative che hanno conseguito il <i>rating</i> di legalità.</li> </ul> <p>Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande, mediante provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> e nel sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico.</p>
14.4	<p><b>ATTIVITÀ ISTRUTTORIA</b></p> <p>La richiesta di finanziamento è valutata dalla società finanziaria entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa, con possibilità di prorogare tale termine di ulteriori 30 giorni qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento.</p> <p>In relazione a ciascuna richiesta di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude con esito positivo e, qualora necessaria, previa richiesta delle informazioni antimafia alla Prefettura competente, la società finanziaria presenta al Ministero dello Sviluppo economico una relazione contenente le risultanze dell'attività istruttoria.</p> <p>Il Ministero accerta che le risorse finanziarie richieste trovino adeguata copertura nell'ambito delle dotazioni finanziarie e, previa verifica della regolarità contributiva della società cooperativa beneficiaria, ne dà comunicazione alla società finanziaria.</p> <p>Per le richieste di finanziamento la cui attività di valutazione si conclude con esito negativo e per le richieste di finanziamento che non trovano copertura finanziaria, la società finanziaria provvede a comunicare alla società cooperativa proponente le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta.</p>
14.5	<p><b>STIPULA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO</b></p> <p>La società finanziaria procede, entro 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione della disponibilità delle risorse da parte del Ministero dello Sviluppo economico, alla stipula del relativo contratto di finanziamento.</p> <p>Trascorso tale termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre 60 giorni su specifica richiesta della società finanziaria.</p> <p>Il contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema riportato nell'Allegato 4 al DM 16.4.2015, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'indicazione della normativa europea di cui all'art. 5 co. 4 del DM 4.12.2014, ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni;</li> <li>• del tasso agevolato;</li> <li>• della durata del piano di investimento;</li> <li>• del numero di rate previste dal piano di ammortamento;</li> <li>• dell'ammontare dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in termini di equivalente sovvenzione lordo; in particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito Internet <a href="http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html">http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html</a>, una maggiorazione pari a 100 punti base.</li> </ul>
14.6	<p><b>EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Al fine di procedere con l'erogazione delle agevolazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la società finanziaria, verificata l'ammissibilità della richiesta presentata dalla società cooperativa beneficiaria, richiede al Ministero dello Sviluppo economico il trasferimento delle relative risorse finanziarie;</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il Ministero, previa verifica della regolarità contributiva dalla società cooperativa beneficiaria e del rispetto della normativa applicabile all'erogazione delle agevolazioni, provvede tempestivamente al trasferimento delle risorse finanziarie sul conto corrente dedicato.</li> </ul> <p>I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti o attraverso assegni bancari o circolari, ma devono essere eseguiti esclusivamente per mezzo di SEPA <i>Credit Transfer</i>, di ricevute bancarie o di altri strumenti che siano, comunque, in grado di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.</p> <p>Nel caso in cui i pagamenti si riferiscano ad attivi materiali di nuova fabbricazione, unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione del fornitore diretta a comprovare tale requisito.</p>
<b>15</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA BONIFICA DI SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b>
	<p>Con il DM 18.5.2015, pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze di concessione del credito d'imposta per le imprese sottoscrittrici di accordi di programma nei siti inquinati di interesse nazionale, istituito dall'art. 4 del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9) e disciplinato dal DM 7.8.2014.</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare mensile n. 10 di ottobre 2014.</p>
<b>15.1</b>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>Sono ammissibili alle agevolazioni sotto forma di credito d'imposta le imprese, come identificate dall'art. 2 del DM 7.8.2014, che operano nell'ambito di unità produttive ubicate in siti di interesse nazionale (il cui elenco è riportato nell'Allegato 1 al decreto in commento).</p>
<b>15.2</b>	<p><b>PROCEDURA DI PRENOTAZIONE DELLE RISORSE</b></p> <p>La procedura di prenotazione delle risorse finanziarie per la concessione del credito d'imposta si articola in due fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima, relativa all'assegnazione programmatica delle risorse per ciascun accordo di programma;</li> <li>• la seconda, riferita all'effettiva prenotazione di risorse finanziarie per ciascuna impresa e per singola unità produttiva.</li> </ul> <p><b>Assegnazione programmatica delle risorse</b></p> <p>La Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello Sviluppo economico (DGPICPMI), in fase di predisposizione dell'accordo di programma (oppure successivamente per eventuale integrazione dello stesso), comunica alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo economico (DGIAI) l'ammontare di risorse complessivamente richieste per la concessione del credito d'imposta.</p> <p>La DGIAI, verificata la disponibilità residua nell'ambito delle risorse assegnate all'intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esprime il proprio assenso alla richiesta formulata;</li> <li>• ovvero comunica l'ammontare delle risorse effettivamente assegnabili.</li> </ul> <p>La DGPICPMI, conosciuto l'ammontare delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta, provvede alla formale redazione (ovvero alla eventuale integrazione) dell'accordo di programma.</p> <p><b>Prenotazione delle risorse</b></p> <p>Le imprese ammissibili all'agevolazione che hanno sottoscritto l'accordo di programma o che intendono aderire successivamente, per prenotare le risorse finanziarie per la concessione del credito d'imposta devono presentare alla DGPICPMI:</p>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• una specifica istanza (redatta secondo lo schema dell'Allegato 2a al DM 18.5.2015);</li> <li>• corredata dal piano di investimento (di cui all'Allegato 2b) al DM 18.5.2015).</li> </ul> <p>Tali documenti devono essere sottoscritti dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa, mediante firma digitale.</p> <p>Nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa la copia della procura e il documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.</p> <p>L'istanza va inviata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in formato "p7m";</li> <li>• tramite la PEC dell'impresa, come risultante dal Registro delle Imprese;</li> <li>• all'indirizzo <a href="mailto:dgpicpmi.div04@pec.mise.gov.it">dgpicpmi.div04@pec.mise.gov.it</a>.</li> </ul>
15.3	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>A seguito della realizzazione degli investimenti, le imprese che hanno ricevuto comunicazione dell'avvenuta prenotazione del credito d'imposta secondo quanto sopra esposto, possono presentare alla DGIAI specifica istanza di concessione delle agevolazioni, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3a) del DM 18.5.2015.</p> <p>La suddetta istanza deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 2.1.2016 al 31.12.2016, per gli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 31.12.2015;</li> <li>• all'indirizzo PEC <a href="mailto:dgiai.div06@pec.mise.gov.it">dgiai.div06@pec.mise.gov.it</a>;</li> <li>• in formato "p7m";</li> <li>• a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell'impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al DLgs. 82/2005; nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d'identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.</li> </ul> <p><b>Certificazione da parte del revisore o del Collegio sindacale</b></p> <p>L'istanza deve essere corredata da apposita certificazione resa, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3b) del DM 18.5.2015, dal soggetto incaricato della revisione legale o dal presidente del Collegio sindacale.</p> <p>Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un Collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti, quali attivi, nel Registro di cui all'art. 6 del DLgs. 39/2010.</p>
15.4	<p><b>FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b></p> <p>Il credito d'imposta può essere fruito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo a seguito del ricevimento del decreto di concessione delle agevolazioni da parte della DGIAI;</li> <li>• esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 9.7.97 n. 241.</li> </ul> <p>I modelli F24 devono essere presentati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;</li> <li>• secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia.</li> </ul>
16	<p><b>AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE CINEMATOGRAFICO - SOSPENSIONE</b></p> <p>Con due DM 7.4.2015 (pubblicati rispettivamente sulla <i>G.U.</i> 18.5.2015 n. 113 e sulla <i>G.U.</i> 19.5.2015 n. 114) sono state sospese per il 2015 alcune disposizioni agevolative previste per il settore cinematografico.</p>

16.1	<p><b>CONTRIBUTI PER IL RESTAURO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE</b></p> <p>Il primo DM 7.4.2015 sospende l'efficacia, per l'esercizio finanziario 2015, del DM 8.2.2013 recante le modalità tecniche per il sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche, con esclusivo riferimento alle disposizioni concernenti la corresponsione di contributi in conto capitale per il ripristino, il restauro e l'ammodernamento tecnologico delle sale cinematografiche.</p> <p>Con un successivo decreto saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario 2015, nuovi criteri di concessione e modalità di erogazione dei suddetti contributi.</p>
16.2	<p><b>CONTRIBUTI SUGLI INCASSI</b></p> <p>Il secondo DM 7.4.2015, invece, sospende l'efficacia, per l'esercizio finanziario 2015, dell'ulteriore DM 8.2.2013, recante le modalità tecniche per l'erogazione e il monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.</p> <p>Con un successivo decreto saranno stabiliti, a valere dall'esercizio finanziario 2015, nuovi criteri di concessione e modalità di erogazione di tali contributi.</p>

GIUGNO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.6.2015	Acconto IMU 2015	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2014.
16.6.2015	Saldo IMU 2014 e acconto IMU 2015 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2014;</li> <li>• della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2015, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente.</li> </ul>
16.6.2015	Acconto TASI 2015	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono provvedere al versamento della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta per l'anno 2015, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2014.
16.6.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 PF	Le persone fisiche, senza studi di settore, che presentano il modello UNICO 2015 PF devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale;</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";</li> <li>• dell'imposta sostitutiva del 10% per l'anno 2014, per i contribuenti che erano in regime agevolato per le nuove attività produttive (c.d. "forfettini");</li> <li>• del saldo per l'anno 2014 del contributo di solidarietà del 3%;</li> <li>• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.6.2015	Versamenti contributi INPS da UNICO 2015 PF	Le persone fisiche, senza studi di settore, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saldo dei contributi per l'anno 2014;</li> <li>• primo acconto dei contributi per l'anno 2015.</li> </ul> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
16.6.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SP	Le società di persone e i soggetti equiparati, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali). <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.6.2015	Versamenti imposte da UNICO 2015 SC ed ENC	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati.
16.6.2015	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>• del saldo IRAP per l'anno 2014;</li> <li>• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2015.</li> </ul> Tali versamenti possono essere rateizzati.
16.6.2015	Versamento saldo IVA da UNICO 2015	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 16.3.2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015. Tale versamento può essere rateizzato.
16.6.2015	Versamento rata saldo IVA 2014	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2015, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2014, devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2015	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, senza studi di settore, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
16.6.2015	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 16.6.2015 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
16.6.2015	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li> <li>in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2015.</li> </ul>
19.6.2015	Rivalutazione partecipazioni donate	<p>I soggetti che hanno ricevuto in donazione partecipazioni non quotate rivalutate dal donante e che hanno scomputato da una successiva rivalutazione della partecipazione ricevuta l'imposta sostitutiva del 2-4% versata dal donante, possono regolarizzare il carente versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>versando l'imposta sostitutiva che hanno scomputato;</li> <li>con applicazione degli interessi del 4%, ma senza sanzioni.</li> </ul>
22.6.2015	Credito d'imposta digitalizzazione	<p>Le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i <i>tour operator</i> possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, la registrazione sul Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (<a href="https://procedimenti.beniculturali.gov.it">https://procedimenti.beniculturali.gov.it</a>), al fine di presentare in via telematica le domande di concessione del credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2014;</li> <li>a partire dalle ore 10.00 del 13.7.2015 e fino alle ore 12.00 del 24.7.2015 (rileva l'ordine cronologico di presentazione).</li> </ul>
25.6.2015	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativi al mese di maggio 2015;</li> <li>in via telematica.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2015, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>devono presentare i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2015, appositamente contrassegnati;</li> <li>devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.</li> </ul>

GIUGNO 2015: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
28.6.2015	Contributi iniziative formative autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro il 15.10.2014, hanno presentato le domande per la concessione di contributi per i costi sostenuti per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli operatori del settore dell'autotrasporto, devono presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la documentazione attestante i costi sostenuti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in relazione agli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;</li> <li>• tramite raccomandata con avviso di ricevimento.</li> </ul>
29.6.2015	Versamento contributo di revisione	<p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa", dovuto per il biennio 2015-2016.</p> <p>Il versamento deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza;</li> <li>• con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate.</li> </ul>
30.6.2015	Dichiarazione IMU/TASI 2014	<p>I soggetti passivi IMU/TASI devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2014, qualora obbligatoria. Gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, devono presentare la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;</li> <li>• utilizzando lo specifico modello "IMU TASI ENC".</li> </ul>
30.6.2015	Ravvedimento IMU/TASI 2014	<p>I soggetti passivi IMU/TASI possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2014, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.</p>
30.6.2015	Presentazione UNICO 2015 in Posta	<p>Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello UNICO 2015 PF presso un ufficio postale.</p> <p>In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 30.9.2015.</li> </ul>
30.6.2015	Presentazione in Posta di alcuni quadri di UNICO 2015	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2015 (entro il nuovo termine unificato del 7.7.2015) possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello UNICO 2015 PF (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2015.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;</li> <li>• entro il 30.9.2015</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2015	Regolarizzazione UNICO 2014	<p>Le persone fisiche che presentano il modello UNICO 2015 PF in Posta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2014 relativa al 2013;</li> <li>• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014.</li> </ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, previste per le diverse violazioni;</li> <li>• la presentazione dell'eventuale dichiarazione integrativa.</li> </ul>
30.6.2015	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2015 possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare presso un ufficio postale il modello UNICO 2015 PF cui era obbligato il defunto;</li> <li>• regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2013 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.</li> </ul> <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.9.2015. In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2015	Versamenti rate da UNICO 2015	I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 16.6.2015, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
30.6.2015	Credito d'imposta nuovi investimenti	<p>I soggetti titolari di reddito d'impresa, al fine di beneficiare del previsto credito d'imposta, devono effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007;</li> <li>• destinati a strutture produttive nel territorio italiano.</li> </ul>
30.6.2015	Rivalutazione partecipazioni non quotate	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono partecipazioni non quotate all'1.1.2015, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta (8% per le partecipazioni "qualificate", 4% per quelle "non qualificate"), oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.6.2015	Rivalutazione terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2015, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;</li> <li>• versando il totale dell'imposta sostitutiva dell'8% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.</li> </ul>
30.6.2015	Rivalutazione all'1.1.2014 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2014, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 2-4%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2014.
30.6.2015	Rivalutazione all'1.1.2013 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2013, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 2-4%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2013.
30.6.2015	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2015 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2015.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate, al posto del modello F23.</p>
30.6.2015	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di maggio 2015.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica;</li> <li>• trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).</li> </ul>
30.6.2015	Comunicazione dati attività di <i>leasing</i> , locazione e noleggio	<p>Gli operatori commerciali che svolgono le attività di <i>leasing</i> finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti in essere nell'anno 2014.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando lo specifico modello (la scadenza in esame non riguarda quindi i soggetti che hanno già comunicato i dati mediante il “modello polivalente”, entro il 10.4.2015 o il 20.4.2015);</li> <li>• in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li> </ul>
30.6.2015	Comunicazione rapporti finanziari	<p>Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all'anno 2014, comprensivi della “giacenza media” annua del conto o deposito;</li> <li>• mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).</li> </ul>
30.6.2015	Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille	<p>Gli enti di volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le altre associazioni o fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2014, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestante la persistenza dei requisiti previsti;</li> <li>• alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente;</li> <li>• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul>
30.6.2015	Dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, inserite nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2014, devono inviare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• attestante la persistenza dei requisiti previsti;</li> <li>• all'ufficio del CONI territorialmente competente in base alla sede legale dell'ente;</li> <li>• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.</li> </ul>
30.6.2015	Rateizzazione somme iscritte a ruolo	<p>Le associazioni sportive dilettantistiche e le relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione alle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni, agli avvisi di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA, nonché agli accertamenti con adesione, alle mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi;</li> <li>• a condizione che la decadenza dalla precedente rateizzazione sia intervenuta entro il 31.10.2014.</li> </ul>